

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BARI  
II SEZIONE PENALE

ha emesso la seguente sentenza mediante lettura del

DISPOSITIVO

Letti ed applicati gli artt. 533, 535 c.p.p. dichiara:

- ANGELUCCI GIAMPAOLO colpevole dei reati di cui ai capi 82 E) ed 84 E), e, unificati i reati per continuazione, lo condanna alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione;
- BOCCARDI ANGELO colpevole del reato a lui ascritto al capo 59 C), concesse le attenuanti generiche e l'attenuante di cui al comma 3° dell'art. 648 bis c.p., lo condanna alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione ed euro 700,00 di multa;
- BRIZIO GIUSEPPE colpevole del reato a lui ascritto al capo 1 A), esclusa l'ipotesi di cui al comma 1° ed esclusa l'aggravante di cui al comma 5° dell'art. 416 c.p., lo condanna alla pena di un anno e sei mesi di reclusione;
- FITTO RAFFAELE colpevole dei reati di cui ai capi 83 E), 84 E) ed 89 E), unificati i reati per continuazione, lo condanna alla pena di anni quattro di reclusione;
- LONGO NICOLA colpevole del reato a lui ascritto al capo 61 C), concesse l'attenuante di cui al comma 3 dell'art. 648 bis c.p. e le attenuanti generiche lo condanna alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione ed euro 700,00 di multa;
- LONGO VINCENZO colpevole dei reati di cui ai capi 1 A), esclusa l'aggravante di cui al comma 5° dell'art. 416 c.p., e 40 B) unificati per continuazione e lo condanna alla pena di tre anni e mesi sei di reclusione;

- MANIGLIA DARIO colpevole dei reati di cui ai capi 1 A), esclusa l'aggravante di cui al comma 5° dell'art. 416 c.p., e 40 B), unificati per continuazione, e lo condanna alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione;
- MANIGLIA PIERO colpevole dei reati di cui ai capi 1 A) esclusa l'aggravante di cui al comma 5° dell'art. 416 c.p., e 40 B), unificati per continuazione e lo condanna alla pena di anni quattro di reclusione;
- PISANO SAVERIO colpevole del reato di cui al capo 40 B), e lo condanna alla pena di un anno di reclusione;
- RANIERI PAOLO colpevole dei reati di cui ai capi 1 A) esclusa l'aggravante di cui al comma 5° dell'art. 416 c.p. e 40 B), unificati per continuazione e lo condanna alla pena di anni quattro di reclusione;
- SILVESTRI ANDREA colpevole del reato di cui al capo 40 B) e ritenuta la continuazione con i reati oggetto della sentenza del GUP del Tribunale di Bari in data 1.10.2012 n.1116/2010 Reg. Sent. aumenta la pena inflitta con tale sentenza di mesi quattro di reclusione;
- SOLIDORO LUIGI colpevole del reato di cui al capo 40 B) e lo condanna alla pena di un anno di reclusione;
- TABASSO ARISTIDE colpevole del reato di cui al capo 40 B) e lo condanna alla pena di un anno di reclusione;

condanna tutti i suddetti imputati al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Letto l'art. 1 Legge 241/2006 dichiara interamente condonate le pene detentive inflitte a Boccardi Angelo, Brizio Giuseppe, Longo Nicola, Pisano Saverio, Solidoro Luigi e Tabasso Aristide; dichiara condonata la pena di anni tre di reclusione nei confronti di Angelucci Giampaolo, Fitto Raffaele, Longo Vincenzo, Maniglia Dario, Maniglia Piero, Ranieri Paolo.



Dichiara gli imputati ANGELUCCI GIAMPAOLO, FITTO RAFFAELE, LONGO VINCENZO, MANIGLIA DARIO, MANIGLIA PIERO e RANIERI PAOLO interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Dichiara Angelucci Giampaolo, Brizio Giuseppe, Fitto Raffaele, Longo Vincenzo, Maniglia Dario, Maniglia Piero, Pisano Saverio, Solidoro Luigi, Ranieri Paolo, Silvestri Andrea e Tabasso Aristide incapaci di contrattare con la P.A. per un periodo di un anno.

Visto l'art. 538 c.p.p. condanna gli imputati ANGELUCI GIAMPAOLO e FITTO RAFFAELE in solido fra loro, al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile Ente Regione Puglia da liquidarsi in separato giudizio.

Visto l'art. 538 c.p.p. condanna gli imputati MANIGLIA DARIO, MANIGLIA PIERO, LONGO VINCENZO, RANIERI PAOLO, SOLIDORO LUIGI, TABASSO ARISTIDE, PISANO SAVERIO e SILVESTRI ANDREA in solido fra loro, a risarcire il danno cagionato alla parte civile costituita Ente Regione Puglia da liquidarsi in separata sede.

Condanna i suddetti imputati al rimborso delle spese sostenute nel presente processo dalla parte civile costituita Ente Regione Puglia che liquida nella misura complessiva di euro 25.000,00 che pone a carico di Angelucci Giampaolo e Fitto Raffaele in solido fra loro, nella misura di euro 10.000,00 e a carico Maniglia Dario, Maniglia Piero, Longo Vincenzo, Ranieri Paolo, Brizio Giuseppe, Solidoro Luigi, Tabasso Aristide, Pisano Saverio e Silvestri Andrea in solido fra loro, nella misura di euro 15.000,00.

Letto l'art. 531 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di :

- BUCCIOLINI DAVID per il reato di cui al capo 60 C) di imputazione in quanto estinto per intervenuta prescrizione;

- SOLIDORO LUIGI per il reato di cui al capo 1 A) di imputazione, esclusa la qualifica di organizzatore, capo o promotore ed esclusa l'aggravante di cui al comma 5° dell'art.416 c.p., ritenuta cessata la permanenza del reato al più tardi alla data del novembre 2004 in quanto estinto per intervenuta prescrizione;
- CAPPELLUTI TASTI GIULIO, COPERTINO GIOVANNI, FRANCONI AMBROGIO, GARZIA MARIA, LAGRIVINESE DOMENICO, LONGO VINCENZO, MANIGLIA DARIO, MANIGLIA PIERO, MONTEDURO SANTO, NILO LUIGI, PANTALEO VITO NICOLA, PELILLO FERNANDO, PELLEGRINO PAOLO, RANIERI PAOLO, ZAMBETTA VITO MICHELE, esclusa la contestata aggravante di cui al comma 2 dell'art. 476 c.p., per i reati loro rispettivamente ascritti ai capi 4 B), 6 B), 8 B), 23 B), 26 B), 36 B), 37 B), 39 B), 47 B), 48 B), 49B) e 63 C ) perché estinti per intervenuta prescrizione.

Letto l'art. 530 comma II c.p.p. assolve:

- DE BENEDETTI SERGIO dal reato di cui al capo 84 E) perché il fatto non costituisce reato;
- FITTO RAFFAELE dai reati di cui ai capi 53 B) e 88 E) perché il fatto non costituisce reato;
- MAIORANO GIROLAMO dal reato di cui al capo 62 C) perché il fatto non sussiste.
- PASQUALI GIANCARLO dal reato di cui al capo 84 E) perché il fatto non costituisce reato.

Letto l'art.521 c.p.p. ritenuto che il fatto di cui al capo 85 E) contestato a DI PAOLA DOMENICO, FITTO RAFFAELE e PAGLIARO PAOLO è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, dispone la trasmissione degli atti al P.M. per quanto di competenza.

Letti ed applicati gli artt. 69 e 70 D.Leg.vo 231/2001 dichiara :



- la società cooperativa La Fiorita a r.l. ,assorbita per incorporazione nella “La Cascina soc.coop.”, responsabile degli illeciti amministrativi contestati al capo 90 F) di imputazione e, applicati gli artt. 21 e 12 comma 2 lett.b) stesso Decreto, applica alla stessa la sanzione pecuniaria di n. 300 quote del valore cadauna di euro 500,00, e così complessivamente la sanzione pecuniaria di euro 150.000,00.
- la Duemila s.p.a. responsabile degli illeciti amministrativi di cui al capo 90 F) di imputazione in relazione ai reati di cui agli artt. 640 comma 2 n.1 e 319 c.p., descritti nei capi di imputazione 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40 B) , 42 B) e, applicati gli artt. 21 e 12 comma 2 lett. b) stesso Decreto, applica alla stessa la sanzione pecuniaria di n. 220 quote del valore di euro 600,00 cadauna e così complessivamente la sanzione pecuniaria di euro € 132.000,00.
- il CONSORZIO S. RAFFAELE, la FONDAZIONE S. RAFFAELE, la FINANZIARIA TOSINVEST s.p.a., la GIADA s.r.l., la MULTIRES s.r.l., la Coop. Editoriale Libero a r.l., la Casa di Cura privata S. Lucia s.r.l. incorporata nella Tosinvest Italia s.a.s., la TOSINVEST SANITA' s.p.a. trasformata in S. RAFFAELE s.p.a., responsabili degli illeciti amministrativi di cui al capo 91 G) ed , applicato l'art.12 comma 2 lett.b), applica al CONSORZIO S. RAFFAELE la sanzione pecuniaria di n.300 quote del valore di euro 700,00 cadauna e quindi complessivamente la sanzione pecuniaria di euro 210.000,00; applica alla FONDAZIONE S. RAFFAELE, alla FINANZIARIA TOSINVEST s.p.a., alla GIADA s.r.l., alla MULTIRES s.r.l., alla Coop. Editoriale Libero a r.l., alla Casa di Cura privata S. Lucia s.r.l., alla TOSINVEST SANITA' s.p.a. trasformata in S. RAFFAELE s.p.a. la sanzione pecuniaria di n. 100 quote per ognuno dei citati enti, del valore di euro 260,00 cadauna, e quindi complessivamente la sanzione pecuniaria di euro 26.000,00 ciascuna.

Condanna tutti gli enti dichiarati responsabili al pagamento delle spese processuali.

Letto l'art. 322 ter c.p. ordina nei confronti di Fitto Raffaele, la confisca dei beni in sequestro per un valore equivalente alla somma di euro 500.000,00 pari al prezzo del reato di cui al capo 83 E).

Letti ed applicati gli artt. 322 ter c.p. e 19 D.Leg.vo 231/2001 dispone nei confronti di Angelucci Giampaolo e del CONSORZIO S. RAFFAELE, la confisca dei beni in sequestro per un valore equivalente alla somma di euro 6.393.608,00 pari al profitto del reato di cui al capo 82 E).

Letto l'art. 19 D. Leg.vo n.231/2001 ordina nei confronti della società cooperativa La Fiorita a r.l. assorbita per incorporazione nella "La Cascina soc.coop.", la confisca di beni per un valore equivalente alla somma di euro 68.000,00 pari al profitto dei reati.

Letto l'art. 19 D.Leg.vo n.231/2001 ordina nei confronti della società DUEMILA s.p.a., la confisca di beni per un valore equivalente alla somma di € 100.000,00 pari al profitto dei reati.

Ordina il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto di tutti gli altri beni in sequestro, ordinando altresì alle competenti conservatorie di procedere alle necessarie annotazioni sui registri immobiliari esonerando il Conservatore da qualsiasi ulteriore responsabilità a riguardo.

Riserva la motivazione in giorni 90.

Bari li 13.02.2013

IL PRESIDENTE  
